



## LE COOPERATIVE SOCIALI

Dott. Raffaele MARCELLO

Diretta 19 ottobre 2009

### DEFINIZIONE DI COOPERATIVA SOCIALE



Le **cooperative sociali** rappresentano, nell'ordinamento italiano un soggetto *sui generis*, caratterizzato da una *natura* allo stesso tempo pubblicistica e privatistica: **pubblicistica** riguardo agli scopi; **privatistica** per quanto concerne la forma organizzativa.

Hanno ottenuto un riconoscimento e una completa regolamentazione con la Legge 8 novembre 1991, n. 381 ("Disciplina delle cooperative sociali").

Il provvedimento, all'art. 1, stabilisce che "*Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla **promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini** .....*".

## RUOLO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE IN ITALIA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Cooperative sociali	7.363
<i>di cui:</i>	
- di Tipo "A"	4.345
- di Tipo "B"	2.419
- di tipo misto	315
- Consorzi	284
Lavoratori retribuiti	244.000
Volontari	34.000
Lavoratori svantaggiati	30.141

Stime anno 2005 basate su dati forniti dall'Istat

L'ultima indagine, effettuata dall'**Istat**, ha offerto l'opportunità di presentare i dati di una rilevazione sulle cooperative sociali, in considerazione della loro crescente rilevanza, in termini di risorse impiegate e di servizi offerti.

## TIPOLOGIE DI COOPERATIVE SOCIALI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Le cooperative sociali perseguono il loro **scopo mutualistico** svolgendo esclusivamente le seguenti attività

**gestione di servizi socio-sanitari ed educativi**

svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'**inserimento lavorativo di persone svantaggiate**.

**Cooperative di "tipo A"**

**Cooperative di "tipo B"**

Per le cooperative di "tipo B" è necessario che le persone svantaggiate costituiscano almeno il **30% dei lavoratori della cooperativa** e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumano la **qualifica di soci**.

## OGGETTO PLURIMO



Svolgimento congiunto delle due attività in presenza di una duplice condizione (Circolare Ministero Lavoro dell'8 novembre 1996 n. 153).

che dall'oggetto sociale delle cooperative si evinca un **collegamento funzionale** tra l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e quella di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

che l'organizzazione amministrativa della cooperativa sia tale da far emergere una **chiara se-parazione tra le due attività** ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

## QUALIFICA DI ONLUS (D.Lgs. 460/97)



Le cooperative sociali in base all'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460/97 acquisiscono automaticamente lo **stato di ONLUS**.

Come chiarito anche dall'Amministrazione Finanziaria (C.M. 26 giugno 1998, n. 168/E) esse non sono tenute agli adempimenti e alle limitazioni previsti per gli altri soggetti che, avendone le caratteristiche, vogliono diventare **ONLUS**.

In particolare non sono obbligate ad adeguare i loro statuti in base alle previsioni contenute nella specifica disposizione di legge (C.M. 19 maggio 1998, n. 127/E).

## CONSORZI



La L. 381/91 agli artt. 7 e 8, con disposizioni dirette a favorire il rafforzamento economico delle cooperative sociali, ha introdotto agevolazioni sotto il profilo tributario (art. 7) ed ha esteso le stesse ai **consorzi** costituiti come società cooperative a condizione che la loro base sociale sia formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Qualora i **consorzi** abbiano la base sociale formata per il **100%** da cooperative sociali sono considerati ONLUS “di diritto” (art. 10 D.Lgs. 460/97).

## SPECIFICITÀ DELLE CATEGORIE DI SOCI



**Soci lavoratori:** partecipano alla cooperativa ricevendo un'utilità economica collegata alla prestazione lavorativa che forniscono, si distinguono in (soci) lavoratori ordinari e (soci) lavoratori svantaggiati.

**Soci lavoratori svantaggiati:** sono presenti solo nelle cooperative sociali di “**tipo B**”, si differenziano dai soci lavoratori ordinari, per la loro particolare condizione soggettiva, in quanto devono rientrare in una delle categorie di svantaggiati tassativamente indicate dall'art. 4 della L. 381/91 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e quelli indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro).

**Soci in prova** (a norma dell'art. 2527 c.c.): sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni, tali soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

**Soci fruitori:** ottengono il soddisfacimento di un loro bisogno grazie allo svolgimento dell'attività da parte della cooperativa.

## SOCI VOLONTARI



- Prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà, mettendo a disposizione competenze professionali, capacità tecniche e disponibilità operative.
- Sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.
- Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
- Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- Ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperative per la totalità dei soci.

## OBBLIGHI E DIVIETI



Le cooperative sociali sono iscritte all'**Albo regionale**, se istituito, nella sezione corrispondente all'attività da esse svolta. Tale iscrizione è presupposto necessario affinché le cooperative sociali possano stipulare convenzioni, con le Regioni ed Altri enti pubblici. Inoltre, il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 ha **soppresso** il Registro Prefettizio ed ha istituito, ai fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali, l'**Albo nazionale degli enti cooperativi** gestito dalle Camere di Commercio in cui le cooperative sociali sono tenute ad iscriversi.

## VIGILANZA



Il D.Lgs. 220/02, all'art. 1, comma 2, dispone che la **vigilanza** è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici, riservando tale accertamento al Ministero delle attività produttive o alle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza, e tutela del movimento cooperativo, per le cooperative aderenti alle stesse.

La vigilanza si esercita mediante **ispezioni ordinarie e straordinarie**.

Le ispezioni ordinarie sono eseguite dal Ministero dello Sviluppo Economico per cooperative e loro consorzi non aderenti ad alcuna Associazione giuridicamente riconosciuta; dalle Associazioni giuridicamente riconosciute, limitatamente alle proprie associate.

L'ultimo comma dell'art. 3 della L. 381/91, adeguando le disposizioni della «legge Basevi» in tema di vigilanza, dispone che le ispezioni **ordinarie**, previste dall'art. 2 della suddetta legge, per le cooperative sociali devono aver luogo con maggior frequenza (**almeno una volta all'anno**).

## MUTUALITÀ PREVALENTE



Il legislatore della riforma societaria (art. 111-septies delle disposizioni di attuazione e transitorie), ha stabilito che le cooperative sociali, nella consapevolezza delle particolari situazioni in cui queste possono trovarsi a condurre la loro attività, purché rispettino le previsioni di cui alla L. 381/91, sono considerate a **mutualità prevalente**.

Tale prerogativa, pertanto, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2514 c.c., opera indipendentemente dall'osservanza delle condizioni di cui all'art. 2513 c.c.

In relazione a tale particolare categoria di società, dunque, non è stata data rilevanza alla cosiddetta **prevalenza oggettiva**.



Dal momento che le cooperative sociali sono considerate cooperative a mutualità prevalente di diritto, si ritiene che esse, in nota integrativa, debbano fornire, da un lato, l'**attestazione della sussistenza di uno degli scambi mutualistici** di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c.; d'altro lato debbano richiamare espressamente la disposizione di **deroga dall'oggettivo raggiungimento della prevalenza**.



Giova fare altresì menzione, sempre in nota integrativa, del rispetto delle altre specifiche prescrizioni ad esse imposte dalla L. 381/91, quali, in specifico:

- dichiarazione che almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa è costituito da **persone svantaggiate** (cooperative di "tipo B");
- dichiarazione che i **soci volontari** sono in numero inferiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa sociale;
- nel caso di esercizio contestualmente sia l'attività di cui alla lettera a) che l'attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della L. 381/91, anche ai fini di una corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla medesima legge, indicazione dei **ricavi e costi e di eventuali altri elementi di diretta imputazione alle diverse attività**.

## IMPRESA SOCIALE



Con riferimento al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, attuativo della Legge delega 13 giugno 2005, n. 118 che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione giuridica di **impresa sociale**, le cooperative sociali possono valutare la necessità di acquisire tale qualifica, la cui facoltativa adozione comporta l'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2, e 12 del citato decreto e l'obbligo di redazione e deposito presso il registro delle imprese del bilancio sociale.

## LAVORO BENEVOLO: UNA PROPOSTA OPERATIVA



Per **lavoro benevolo** si intendono le prestazioni di lavoro effettuate gratuitamente da personale volontario a favore della cooperativa sociale.

Del lavoro benevolo si **potrebbe** fare menzione nella **nota integrativa**, con indicazione dei criteri di rilevazione e di valutazione (che deve avvenire al **valore equo** prendendo a riferimento i salari e gli stipendi erogati ai dipendenti della cooperativa) seguiti e delle eventuali variazioni di tali criteri rispetto all'anno precedente.

Nella **relazione sulla gestione** si **potrebbero** inoltre indicare ulteriori informazioni, con indicazione anche dei dati relativi all'anno precedente:

- numero dei volontari effettivi e quelli necessari per poter svolgere l'attività della cooperativa;
- numero dei volontari stabilmente utilizzati;
- loro grado di qualifica con riferimento all'attività svolta dalla cooperativa;
- notizie circa l'attività di formazione del personale volontario e se tale attività è svolta all'interno della cooperativa o utilizzando strutture esterne;
- notizie di confronto con cooperative che svolgono attività uguali o similari nello stesso ambito territoriale.

## ART. 12 LEGGE 904/77



Considerata la particolare finalità sociale che tali cooperative perseguono, il legislatore fiscale ha riservato loro una **disciplina più vantaggiosa** rispetto a quella prevista per le altre tipologie di cooperative.

Le cooperative sociali, a differenza delle altre cooperative, beneficiano dell'**esenzione integrale dal reddito per le somme destinate a riserve indivisibili** (legale, statutarie, straordinarie ecc.), ai sensi dell'art. 12 della Legge 904/77, **a condizione** che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

L'agevolazione in esame trova corretta applicazione attraverso l'indicazione nella dichiarazione dei redditi, tra le **variazioni in diminuzione** al risultato economico, di quella parte di utile destinata dall'assemblea dei soci alle riserve indivisibili.

## ESENZIONE INTEGRALE IRES



Le cooperative sociali, inoltre, usufruiscono delle esenzioni previste dal titolo III del D.P.R. n. 601/73.

In particolare, l'art. 11 del decreto sulle agevolazioni tributarie prevede un'esenzione dal reddito per le cooperative di produzione e lavoro, ossia per quelle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci (R.M. 25 marzo 2009, n. 80/E).

Tale esenzione si applica anche alle cooperative sociali, purché:

- abbiano requisiti per essere considerate **cooperative di produzione lavoro**
- l'**ammontare delle retribuzioni** corrisposte ai soci non sia inferiore al 50% degli altri costi, escluse materie prime e sussidiarie

L'agevolazione per le cooperative sociali resta comunque circoscritta all'Ires e non si estende ai fini Irap.

## AGEVOLAZIONI IRAP



L'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 446/97 stabilisce particolari agevolazioni a favore delle cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Le cooperative sociali, che perseguono il proprio scopo attraverso l'**inserimento lavorativo di persone svantaggiate**, possono dedurre interamente dalla base imponibile Irap il costo del lavoro sostenuto per tali soggetti.

Sono previste altresì disposizioni emanate con leggi regionali modificative delle **aliquote applicabili**.

## AGEVOLAZIONI IVA



Le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, **sono assoggettate all'aliquota del 4%, con ciò consentendo di operare la totale detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi** (art. 41-bis, tabella A, parte II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Qualora per la stessa prestazione sia prevista sia l'**esenzione dell'art. 10**, che l'assoggettamento ad imposta all'aliquota agevolata di cui al n. 41 - bis tab. A/II, vale il principio della libertà di scelta del **regime fiscale di maggior favore**, ma tale scelta deve riguardare tutte le operazioni che il soggetto svolge nell'anno solare.

## ULTERIORI AGEVOLAZIONI



Con l'inserimento dell'art. 27-bis alla Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, operato dall'art. 17 del D.Lgs. 460/97, è prevista l'**esenzione da bollo** per "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni in essere o richiesti da ONLUS".

Sono esenti dalle **tasse sulle concessioni governative**, in base all'art. 18 del D.Lgs. 460/97 che ha inserito l'art. 13-bis al D.P.R. 641/72.

Con riferimento agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, l'art. 22 del D.Lgs.460/97 ha introdotto l'art. 11-bis della tariffa, parte I allegata al D.P.R. 131/86, prevedendo l'assoggettamento all'**imposta di registro** in misura fissa.

Ai sensi dell'art. 7 della L. 381/91, le cooperative sociali godono infine della riduzione ad un quarto delle **imposta catastale ed ipotecaria**, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.